



**Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"**

RACCOLTA
delle principali norme di legge e regolamentari interne
che disciplinano i corsi ad esaurimento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta formazione artistica e musicale

Indice

1. Premessa.....	3
2. Norme sulla frequenza ai corsi.....	4
2.1 Calendario.....	4
2.2 Frequenza.....	4
2.3 Assenze.....	4
2.4 Cambio di classe.....	5
3. Musica da camera e materie d'insieme senza esame finale	5
4. Promozione all'anno successivo; Esami.....	6
4.1 Valutazioni, esami di promozione.....	6
4.2 Compimenti, licenze.....	6
4.3 Ripetenze.....	7
5. Abbreviazioni della durata degli studi	7
6. Iscrizioni, tirocinio e trasferimenti	8
6.1 Iscrizioni all'anno successivo e Tirocinio	8
6.2 Trasferimenti.....	8
7. Programmi e svolgimento degli esami	8
7.1 Programmi d'esame	8
7.2 Svolgimento degli esami	9
7.3 Arrotondamento del voto d'esame.....	9
7.4 Sessione speciale di febbraio.....	9
8. Studenti minorenni	10
9. Ritiro dagli studi	10
10. Esibizioni degli studenti.....	10
11. Strutture e servizi per gli studenti.....	11
11.1 Biblioteca	11
11.2 Permessi di studio.....	11
11.3 Prestito domiciliare degli strumenti.....	11
11.4 Agevolazioni, premi e borse di studio.....	12
12. Normativa di riferimento per gli ordinamenti dei corsi di studio	12

1. Premessa

Con l'adozione del Regolamento didattico di ciascuna istituzione AFAM sono disattivati i corsi di studio che, fino all'anno accademico 2009/2010, sono stati erogati dai Conservatori. Per il Conservatorio di Vicenza l'adozione del Regolamento didattico è avvenuta il 16 dicembre 2010.

Gli studenti che sono iscritti ad un corso di studio dell'ordinamento disattivato hanno la facoltà di terminare gli studi secondo la normativa in vigore all'atto della loro iscrizione¹. Questa fase transitoria necessita di alcune precisazioni al fine di garantire:

- uniformità di trattamento degli studenti;
- un fisiologico esaurimento dei corsi di studio disattivati;
- la compatibilità di gestione dei corsi disattivati con i nuovi Corsi accademici.

I corsi ad esaurimento attivi presso il Conservatorio di Vicenza riguardano le Scuole di:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Arpa | - Canto | - Chitarra |
| - Clarinetto | - Clavicembalo | - Composizione |
| - Contrabbasso | - Corno | - Fagotto |
| - Flauto | - Flauto dolce | - Fisarmonica |
| - Liuto | - Musica corale e direzione di coro | - Musica elettronica |
| - Musica vocale da camera | - Oboe | - Organo e composizione organistica |
| - Pianoforte | - Sassofono | - Strumenti a percussione |
| - Tromba e Trombone | - Viola | - Viola da Gamba |
| - Violino | - Violoncello | |

L'iscrizione ad una specifica scuola prevede la frequenza obbligatoria sia dell'insegnamento principale sia di alcune materie complementari, dei corsi di musica d'insieme e delle esercitazioni.

I corsi complementari, di musica d'insieme e le esercitazioni previsti dall'ordinamento ad esaurimento sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Arte scenica | - Cultura musicale generale (Armonia complementare) |
| - Esercitazioni corali | - Esercitazioni orchestrali |
| - Letteratura poetica e drammatica | - Lettura della partitura |
| - Musica d'insieme per strumenti ad arco | - Musica d'insieme per strumenti a fiato |
| - Musica da camera | - Organo complementare e canto gregoriano |
| - Pianoforte complementare | - Quartetto |
| - Storia ed estetica musicale | - Teoria solfeggio e dettato musicale |

¹ DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 12, comma 2: *2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.*

2. Norme sulla frequenza ai corsi

2.1 Calendario

L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre successivo; le sospensioni dell'attività didattica vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio Accademico e pubblicate all'albo dell'istituto. Le lezioni di materia individuale possono iniziare a partire dal 15 ottobre precedente l'inizio dell'anno accademico.

Entro il 31 ottobre viene esposto all'albo dell'istituto, per ogni studente, l'elenco delle materie che è tenuto a frequentare l'anno successivo. È compito di ciascuno studente prenderne visione e presentarsi tempestivamente ai rispettivi docenti nel giorno fissato per l'incontro preliminare o dal primo giorno di lezione, se coincidente.

Possono essere previste una o due lezioni settimanali per ogni materia; l'articolazione in una o due lezioni è decisa dal professore sulla base di considerazioni di opportunità didattica generali e individuali. L'orario di lezione di ogni singolo studente è proposto dal professore e tiene conto delle esigenze complessive di funzionamento didattico del Conservatorio (in particolare della compatibilità con la frequenza alle altre materie). Per quanto possibile, si terrà conto delle motivate esigenze personali dello studente (frequenza ad altra scuola, distanza della residenza, ecc.).

In caso di studente che frequenti una scuola secondaria, il Conservatorio è tenuto a modulare gli orari di lezione in modo da garantirgli la possibilità di frequentare entrambi gli istituti².

2.2 Frequenza

La frequenza è obbligatoria sia per la materia principale sia per tutte le materie complementari, corsi ed esercitazioni previsti nel piano di studi ministeriale. Non possono quindi essere concessi esoneri dalla frequenza né per la materia principale né, a meno che non ricorrano gravi e giustificati motivi, per le materie complementari, corsi ed esercitazioni.

La richiesta di esonero deve essere presentata al Direttore tassativamente entro il primo mese di lezione.

2.3 Assenze

Le assenze vanno giustificate mediante l'apposito libretto personale, da ritirarsi presso la segreteria all'inizio di ogni anno accademico. La giustificazione va presentata a tutti i professori, sia di materia principale sia complementare, alla lezione dei quali si è stati assenti. L'accoglimento della giustificazione spetta al singolo professore per la propria materia e al Direttore in generale.

Le assenze ingiustificate comportano l'adozione di provvedimenti disciplinari, possono compromettere il riconoscimento dell'efficace frequenza delle lezioni e impedire l'accesso agli esami nella sessione estiva.

Qualora le assenze ingiustificate raggiungano il numero di 15, anche in una sola materia e anche non consecutive, lo studente viene radiato d'ufficio dall'Istituto³.

2 DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 12, comma 4: *4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.*

3 D.Lgt. 5 maggio 1918, n. 1852, art. 122: *Gli alunni che senza legittima giustificazione si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di quindici giorni durante l'anno scolastico sono radiati dai registri d'iscrizione senza rimborso delle tasse pagate.*

2.4 Cambio di classe

In occasione dell'iscrizione annuale o, comunque, entro il mese di novembre gli studenti che desiderano cambiare classe di strumento principale possono presentare domanda motivata al Direttore. I cambi di classe possono essere concessi, in via eccezionale, soltanto se la motivazione addotta è ritenuta valida e se vi è l'assenso sia del professore dalla cui classe si intende uscire sia di quello nella cui classe si vorrebbe entrare. Richieste di cambio di classe presentate successivamente al mese di novembre non potranno essere prese in considerazione.

3. Musica da camera e materie d'insieme senza esame finale

Nell'ordinamento didattico sono previste anche materie che non prevedono un esame finale. La loro frequenza, con risultati positivi, è comunque obbligatoria ed è disciplinata come segue:

a) Esercitazioni orchestrali

Obbligo di frequenza per tutti gli studenti degli strumenti d'orchestra, inclusi i tirocinanti:

- archi, ad eccezione del Contrabbasso: dal 6° anno in poi;
- tutti gli altri: negli ultimi tre anni del corso di studio.

b) Esercitazioni corali

Obbligo di frequenza per tutti gli studenti per una durata di tre anni, anche non consecutivi, a partire dal quattordicesimo anno d'età.

Sono esonerati gli studenti già in possesso di un precedente diploma di Conservatorio conseguito in qualità di allievi interni, gli studenti di Musica elettronica e di Clavicembalo.

c) Musica da camera

Obbligo di frequenza per tutti gli studenti, tranne quelli iscritti alle Scuole di Composizione, di Musica Corale e Direzione di Coro, e di Musica Elettronica, per le seguenti durate:

- Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello: cinque anni dal 6° al 10° anno di corso
- Contrabbasso: due anni nel periodo superiore
- Flauto, Clarinetto: tre anni dal 5° al 7° anno di corso
- Oboe, Fagotto e Sassofono: due anni nel 6° e 7° anno di corso
- Corno: due anni nel periodo superiore
- Tromba, Trombone: un anno nel 6° anno di corso
- Canto – Musica vocale da camera: ultimi due anni di corso
- Arpa: due anni nel periodo superiore
- Chitarra: tre anni dall'8° al 10° anno di corso

Gli studenti di Fisarmonica, Organo e Percussioni possono frequentare facoltativamente la materia nel periodo superiore.

Per gli studenti di Clavicembalo, Flauto dolce, Liuto e Viola da Gamba la materia è sostituita da Musica d'insieme per strumenti antichi, della durata di due anni nel periodo superiore

d) Musica d'insieme per strumenti ad arco

Obbligo di frequenza per gli studenti di Violino, Viola e Violoncello: due anni nel 4° e 5° anno di corso; per gli studenti di Contrabbasso: due anni nel 3° e 4° anno di corso;

e) Musica d'insieme per strumenti a fiato

Obbligo di frequenza per tutti gli allievi di strumento a fiato per una durata di due anni nel periodo superiore.

Le materie d'insieme sono regolate dalle seguenti disposizioni:

- a) per Musica da camera e Musica d'insieme per strumenti a fiato, la ripetizione del corso di strumento principale comporta anche l'automatica ripetizione dell'anno corrispondente

nelle materie d'insieme. Per Musica d'insieme per strumenti ad arco la frequenza è di soli 2 anni svincolati dallo strumento principale;

- b) agli studenti che presentano domanda motivata al Direttore, controfirmata dal Professore interessato può essere concesso non più di un anno di esonero;
- c) è possibile anticipare di un anno la frequenza alle materie d'insieme presentando domanda scritta alla segreteria didattica. La domanda è accolta sentito il Professore interessato;
- d) i cambi di classe sono consentiti solo previa autorizzazione dei Professori interessati;
- e) entro la fine dell'anno accademico, per ottenere una valutazione positiva, tutti gli studenti devono dimostrare di essere in grado di sostenere un'esibizione pubblica.

4. Promozione all'anno successivo; Esami

4.1 Valutazioni, esami di promozione

Ai fini della valutazione l'anno accademico è diviso in due periodi. Le valutazioni sono esposte all'albo dell'Istituto con modalità e scadenze deliberate ogni anno dal Consiglio Accademico.

I risultati relativi al primo periodo conseguiti dai singoli studenti nelle varie materie sono espressi con un voto in decimi e frazioni centesimali e hanno solo una valenza informativa nei confronti dello studente e delle famiglie. I risultati al termine del secondo periodo rappresentano la valutazione finale, anch'essa espressa con voto in decimi e frazioni centesimali, e ha valore di voto di ammissione agli esami di promozione, di licenza o di compimento.

Il passaggio all'anno successivo avviene, per ogni materia, mediante un esame di promozione che si svolge secondo i programmi interni del Conservatorio. Agli esami di promozione gli studenti sono iscritti d'ufficio. Lo studente, attraverso la compilazione di un apposito modulo, sceglierà in quale sessione, estiva o autunnale, sostenere l'esame. Nel caso che lo studente consegua un voto di ammissione inferiore ai 5 decimi o risultati non classificabile la sessione non potrà che essere quella autunnale⁴.

L'esame si supera conseguendo una votazione minima di sei decimi. L'esame non superato nella sessione estiva può essere ripetuto nella sessione autunnale. Lo studente non promosso deve ripetere l'anno di corso della sola materia della quale non ha superato l'esame.

4.2 Compimenti, licenze

Il periodo inferiore e il periodo medio della materia principale si superano con un esame di Compimento; il periodo superiore si conclude con l'esame di Diploma. Al termine della frequenza delle materie complementari l'allievo sostiene l'esame di Licenza.

L'iscrizione agli esami di Licenza, Compimento o Diploma va presentata alla segreteria nel mese di aprile di ogni anno indicando la sessione, estiva o autunnale, in cui si intende sostenere l'esame. L'ammissione agli esami è condizionata dall'avvenuta presentazione della domanda.

Gli studenti possono sostenere gli esami di Licenza, Compimento o Diploma indipendentemente dal voto di ammissione conseguito tuttavia se tale voto è inferiore a 5 decimi, oppure qualora risultati non classificabile, l'esame deve obbligatoriamente svolgersi nella sessione autunnale.

4 O.M. permanente 28 marzo 1985, art. 8, commi terzo e quarto: *(omissis)* [Gli studenti] saranno ammessi agli esami di promozione della 1^a sessione per le materie nelle quali abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10, purché abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella condotta. Coloro che riporteranno nello scrutinio finale una votazione inferiore ai 5/10 saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto nella 2^a sessione.

Per superare l'esame occorre ottenere una votazione minima di sei decimi. Le norme sullo svolgimento degli esami sono contenute nell'O.M. permanente del 28 marzo 1985.

4.3 RipetENZE

E' ammessa la ripetizione di un solo anno di corso della materia principale sia nel periodo inferiore sia nel periodo medio; non è ammessa la ripetizione nel periodo superiore. In caso di richieste seriamente motivate e documentate, il Direttore può autorizzare la ripetizione di un ulteriore anno nei periodi inferiore e medio, e di un solo anno nel periodo superiore.

E' possibile ripetere più volte gli anni di corso delle materie complementari.

Il conseguimento delle Licenze delle materie complementari previste dall'ordinamento per ciascun periodo è necessario per poter essere ammessi a sostenere gli esami di Compimento e di Diploma. In mancanza delle Licenze necessarie non si può accedere a tali esami e si è quindi obbligati a ripetere l'anno di corso della materia principale nel rispetto dei limiti descritti sopra.

5. Abbreviazioni della durata degli studi

È possibile abbreviare la durata del corso di materia principale, sia nel periodo inferiore sia nei periodi medio e superiore, per motivi di particolare merito oppure, indipendentemente dal merito, per gli studenti maggiorenni⁵. L'abbreviazione non prescinde dal conseguimento delle Licenze delle materie complementari previste dai singoli piani di studio. A tale fine è possibile chiedere la contestuale abbreviazione della durata dei corsi delle materie complementari, per anticipare il conseguimento delle rispettive Licenze. In nessun altro caso è ammessa l'abbreviazione degli studi nelle materie complementari⁶.

L'abbreviazione può essere concessa per un solo anno in ciascun periodo.

L'abbreviazione del periodo inferiore è concessa dal Direttore, per eccezionali motivi di merito⁷, su proposta del professore della materia principale.

L'abbreviazione per merito nel periodo medio richiede un curriculum di studi in cui la votazione dei precedenti esami di Compimento della materia principale e di Licenza di ciascuna delle materie complementari non sia stata inferiore a **otto** decimi.

L'abbreviazione per merito del periodo superiore richiede un curriculum di studi in cui la votazione dei precedenti esami di Compimento di materia principale non sia stata inferiore a **nove** decimi e la votazione degli esami di Licenza di ciascuna delle materie complementari non sia stata inferiore a **otto** decimi⁸.

5 R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 66: *(omissis) Il regolamento determina quali periodi di tempo debbano intercedere fra gli esami che si danno nei conservatori di musica. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non valgono per i candidati che si trovano nel ventiduesimo anno di età.* (ora dopo il diciottesimo anno di età ai sensi della legge 8 marzo 1975, n. 39)

6 Nota 27 giugno 1981, prot. 9814 - Ministero P.I.: *(omissis) si comunica che le disposizioni di Legge di cui al D.L.Lgt. 5/5/1981 n. 1852 ed al R.D. 11/12/1930 n. 1945, contemplanti l'abbreviazione del corso di studi per le materie principali, sono estensibili anche alle materie complementari, al verificarsi delle condizioni di cui alla circ. min. n. 16 del 23/11/1957 (cioè media dell'8). Detta abbreviazione è strettamente legata alla corrispondente abbreviazione del corso di studi della materia principale e può essere concessa sulla proposta e sotto la personale responsabilità della Direzione e del relativo docente.*

7 D.L.Lgt. 5 maggio 1918, n. 1852, art. 206: *Gli alunni distinti per ingegno e per attitudine artistica possono ottenere, in casi eccezionali, di abbreviare la durata dello studio in ciascuno dei corsi principali. Le concessioni, di cui al presente articolo, debbono essere proposte dal professore del corso principale a cui l'alunno appartiene, e approvate dal Direttore sentito il Consiglio di Istituto.*

8 Circolare 23 gennaio 1957, n. 16 (Direzione Gen. Antichità e Belle Arti): *Per uniforme applicazione della disposizione contenuta nell'Art. 11 primo capoverso del R.D. 11 dic. 1930 n. 1945 questo Ministero dispone, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti - Sez. V, che l'abbreviazione del periodo di intervallo che deve*

Nessuna limitazione si applica agli studenti stranieri⁹.

Qualsiasi richiesta di abbreviazione degli studi priva delle condizioni e dei requisiti sopra descritti non potrà essere accolta.

6. Iscrizioni, tirocinio e trasferimenti

6.1 Iscrizioni all'anno successivo e Tirocinio

L'iscrizione al Conservatorio per l'anno accademico successivo va presentata, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Accademico, alla segreteria didattica nel mese di luglio di ogni anno. Per gli studenti che devono sostenere degli esami nella sessione autunnale, l'iscrizione va presentata entro cinque giorni dalla data dell'ultimo esame sostenuto.

Dopo il conseguimento del Diploma è possibile frequentare due anni di Tirocinio al termine del quale viene rilasciato uno specifico attestato. La domanda d'iscrizione, indirizzata al Direttore, va presentata in segreteria entro il 31 ottobre di ogni anno. I tirocinanti devono partecipare alle iniziative dell'Istituto e alle esercitazioni di musica d'insieme e d'orchestra.

6.2 Trasferimenti

Le domande di trasferimento da o verso altro Conservatorio vanno presentate al Conservatorio di destinazione entro il mese di luglio di ogni anno, salvo sopravvenuti motivi di forza maggiore debitamente documentati. La domanda di trasferimento deve essere inviata per conoscenza anche al Conservatorio dal quale ci si intende trasferire.

7. Programmi e svolgimento degli esami

7.1 Programmi d'esame

Gli esami si svolgono secondo programmi ministeriali. Per alcune materie sono adottati programmi sperimentali autorizzati dal Ministero. L'opzione per i programmi sperimentali è effettuata dallo studente, d'intesa con il rispettivo docente, mediante specifica richiesta da indirizzare al Direttore al momento dell'iscrizione e comunque non oltre il mese di novembre.

Tutti i programmi di ogni singola scuola e corso (programmi interni per l'esame di promozione, programmi ministeriali o sperimentali per gli esami di Licenza, Compimento e Diploma) sono a disposizione presso la Segreteria Didattica.

intercorrere tra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo, quando ricorrano eccezionali motivi di profitto, sia accordata:

1. Agli alunni interni e ai candidati privatisti che nel compimento del periodo precedente abbiano riportato la votazione di 9 nella materia principale ed almeno quella di 8 in ciascuna delle materie complementari, trattandosi di abbreviazione del periodo di studio del corso superiore;

2. Agli allievi interni e ai candidati privatisti che nel compimento del periodo inferiore abbiano riportato una votazione non inferiore a 8 decimi, sia nella materia principale che in ciascuna delle materie complementari, trattandosi di abbreviazione del periodo di studio del corso medio.

Per gli allievi interni poi è necessario il parere degli insegnanti delle relative scuole nonché quello del Direttore del Conservatorio. L'abbreviazione deve intendersi limitata ad un solo anno per ciascun periodo.

⁹ R.D. 11 dic. 1930 n. 1485, Art. 11: *L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso può, tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto. L'abbreviazione può essere altresì consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalità straniera.*

7.2 Svolgimento degli esami

Ogni esame consta di più prove ciascuna con un voto. Il risultato finale è la media aritmetica dei voti delle singole prove purché il voto di ogni singola prova non sia inferiore a 5/10. Se la media finale è pari o superiore a 6/10 l'esame è superato. Se la media finale è inferiore a 6/10, l'esame non è superato.

Nel caso risulti anche solo una prova con una votazione inferiore a 5/10 il candidato dovrà ripetere, nella sessione autunnale, tutte le prove con voto inferiore a 6/10. Per la media finale dell'esame autunnale si tiene conto dei voti sufficienti della sessione estiva.

Il ritiro durante l'esame sostenuto nella sessione estiva, anche se giustificato, comporta la ripetizione di tutte le prove nella sessione autunnale.

Il candidato che non superi l'esame nella sessione estiva è inserito d'ufficio nel calendario degli esami della sessione autunnale. Il candidato assente alla sessione estiva è tenuto a giustificare l'assenza, in mancanza di giustificazione perde il diritto ad essere inserito nella sessione autunnale.

Qualora il programma d'esame preveda una "prova di cultura", la valutazione della prova avviene con la dicitura "approvato – non approvato". L'approvazione è necessaria per il positivo superamento dell'intero esame. È quindi possibile dover ripetere nella sessione autunnale anche la sola prova di cultura.

In sede di esame uno o più componenti la commissione possono proporre l'attribuzione della lode. Per dar luogo all'attribuzione della lode la proposta deve essere accolta all'unanimità.

7.3 Arrotondamento del voto d'esame

Il Direttore ha facoltà, su domanda dello studente, di arrotondare il voto complessivo d'esame non oltre i 50/100 di punto, anche tenendo conto della carriera complessiva dello studente, della condotta e delle attività artistiche svolte per l'Istituto oltre i normali obblighi¹⁰.

L'arrotondamento non può in nessun caso trasformare un voto da negativo a positivo. Per gli esami di Diploma l'arrotondamento è concesso solo in casi eccezionali.

7.4 Sessione speciale di febbraio

A decorrere dall'anno accademico 1999/2000 è stata introdotta una terza sessione d'esame nel mese di febbraio. Questa sessione, che è "sessione speciale", non consente di riparare eventuali prove insufficienti nelle successive sessioni né può essere sessione di riparazione di prove non superate nella precedente sessione.

Per delibera del Collegio dei Professori, la sessione di febbraio è esclusivamente sessione di anticipo rispetto alle ordinarie sessioni estiva e autunnale. Possono produrre domanda per la sessione di febbraio, purché controfirmata dal rispettivo docente sulla base di una particolare valutazione di merito o di opportunità didattica:

- per esami di compimento o di diploma: gli studenti che frequentino, anche da ripetenti, l'ultimo anno del rispettivo periodo e che abbiano già conseguito le necessarie licenze delle materie complementari. Il superamento di un esame di compimento comporta la possibilità per lo studente di iscriversi all'anno di corso successivo integrando le tasse e i

¹⁰ D.Lgt. 5 maggio 1918, n. 1852, art. 233, terzo comma: *Il direttore e il consiglio dell'istituto [organo soppresso] hanno facoltà di arrotondare la punteggiatura non oltre i 50 centesimi di punto, quando ne ritengono giustificata la concessione anche in riguardo alla buona condotta dell'alunno.*

contributi accademici versati. In questo caso lo studente non è tenuto a sostenere l'esame di promozione all'anno successivo e può decidere, in accordo con il Professore, di permanere nello stesso anno di corso anche per l'anno a venire; la permanenza non costituisce ripetenza agli effetti del paragrafo 4.3. Lo studente che decide di non iscriversi non ha più diritto a seguire le lezioni della materia fino all'inizio del successivo anno accademico.

- per esami di licenza: gli studenti che frequentino, anche da ripetenti, l'ultimo anno di corso di materia complementare. Il superamento dell'esame comporta la conclusione della frequenza per la specifica materia.

Le domande d'accesso alla sessione di febbraio sono valutate, ai fini della loro approvazione, dal Direttore che ne verifica la rispondenza alla normativa e ai criteri adottati dal Consiglio Accademico.

Nella sessione di febbraio non è possibile sostenere l'esame di diploma della Scuola di Composizione.

8. Studenti minorenni

Le lezioni del Conservatorio si svolgono in maniera prevalentemente individuale o a piccoli gruppi. La responsabilità del docente nei confronti dello studente è limitata all'orario programmato di lezione.

I genitori degli studenti minorenni devono tenere presente che:

- le lezioni delle diverse materie di Conservatorio, anche se collocate nella stessa giornata, possono essere non consecutive tra loro. Negli intervalli intercorrenti tra una lezione e l'altra, il Conservatorio non assume responsabilità diretta nei confronti degli studenti, anche se può essere consentita agli stessi la permanenza nell'Istituto;

- le eventuali assenze dei docenti, non appena segnalate dagli interessati, sono rese note mediante avviso pubblico. In tal caso le lezioni delle rispettive materie si intendono sospese fino al rientro del docente o fino alla nomina del supplente.

Ogni anno ai genitori degli studenti minorenni sarà proposto per la firma un documento che, oltre alle informazioni sopra riportate, conterrà l'orario delle lezioni del figlio. Qualsiasi uscita anticipata rispetto all'orario delle lezioni deve essere preventivamente autorizzata dai genitori.

9. Ritiro dagli studi

Gli studenti che, per sopravvenute esigenze personali, non intendono più frequentare le lezioni del Conservatorio, hanno facoltà di ritirarsi dagli studi inviando comunicazione scritta al Direttore. Per tutti quelli che volessero presentare domanda di ammissione o di iscrizione agli esami di attestazione di livello dei corsi preaccademici in qualità di privatisti nello stesso anno accademico, il ritiro dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro e non oltre il 15 marzo.

Il ritiro non comporta il rimborso delle tasse versate.

10. Esibizioni degli studenti

Le esibizioni degli studenti si articolano in: saggi di classe, saggi finali ed esibizioni esterne.

Tutti gli studenti, salvo motivato parere contrario del rispettivo docente, hanno l'opportunità di esibirsi in pubblico almeno una volta all'anno in occasione dei saggi di classe che sono parte integrante dell'attività didattica ordinaria.

Per esibirsi alle serate finali gli studenti sono sottoposti a selezione interna su proposta dei rispettivi docenti. Gli studenti selezionati hanno l'obbligo di partecipare al saggio finale.

Sono previste esibizioni pubbliche esterne dei migliori studenti del Conservatorio. A tale fine gli studenti sono proposti dai rispettivi Professori e vengono selezionati tramite audizione interna. La partecipazione alle esibizioni esterne diviene un obbligo dopo che l'allievo (o la famiglia nel caso di minori) abbia dato la propria disponibilità.

Eventuali assenze non giustificate alle attività suddette comportano l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per partecipare a qualsiasi iniziativa, esibizione o manifestazione musicale esterna non programmata dal Conservatorio, inclusi i concorsi, lo studente deve ottenere l'assenso del proprio docente e comunicarlo in anticipo, per iscritto, alla direzione che si riserva di accordare o meno il nulla-osta, tenuto conto dell'andamento scolastico dello studente e della tipologia di manifestazione esterna alla quale lo stesso intende partecipare.

L'allievo che non sia disponibile a partecipare all'attività dell'Istituto e che partecipi invece ad attività musicale esterna senza averne informato il Conservatorio e averne ottenuto preventivamente il nulla-osta, sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.

11. Strutture e servizi per gli studenti

11.1 Biblioteca

La biblioteca dell'Istituto è dotata di un patrimonio librario musicale (costituito da edizioni e manoscritti dal Cinquecento ad oggi, repertori di consultazione, cataloghi ecc.) che consta di un cospicuo numero di volumi e di una emeroteca che comprende numerosi periodici correnti. L'orario di apertura della biblioteca è comunicato all'inizio dell'anno accademico. La biblioteca conserva inoltre dischi e CD e una raccolta di registrazioni di melodrammi in videocassetta. È collegata per via telematica al Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.). La sala di consultazione è dotata di computer per l'accesso ad Internet e di postazioni per l'ascolto della musica in cuffia.

L'accesso alla Biblioteca e ai servizi offerti comporta la conoscenza e il rispetto dello specifico Regolamento.

11.2 Permessi di studio

Ogni anno accademico, stabilito l'orario di lezione dei docenti, sono concessi a domanda permessi di studio per le ore in cui le aule sono libere, sulla base del merito, dell'anno di studio e della distanza di residenza. Le domande vanno presentate al Direttore entro il mese di dicembre. Una volta ottenuto il permesso, le aule potranno essere utilizzate per lo studio individuale e collettivo negli orari in cui non sono occupate per lezioni.

11.3 Prestito domiciliare degli strumenti

Il Conservatorio dispone di strumenti destinati al prestito domiciliare. L'allievo può richiedere l'assegnazione di uno strumento, per un anno, presentando domanda controfirmata dal proprio docente e allegando la documentazione richiesta. Viene data priorità a motivi di reddito i cui parametri sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio.

11.4 Agevolazioni, premi e borse di studio

Agli allievi del Conservatorio di musica di Vicenza sono garantite particolari agevolazioni nel caso di concerti o spettacoli organizzati da enti o associazioni convenzionati.

In relazione alle disponibilità derivanti da introiti di bilancio finalizzati, vengono banditi concorsi per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli. Borse di studio senza concorso sono attribuite, a particolari condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, agli studenti che partecipino all'attività artistica programmata dal Conservatorio.

12. Normativa di riferimento per gli ordinamenti dei corsi di studio

Di seguito si riporta la normativa che regola i corsi di studio dei corsi ad esaurimento:

- I. T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado emanato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e integrazioni, Parte II, Titolo VI, capi IV e V;
- II. R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945 (Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi d'esame);
- III. R.D. 14 settembre 1933, n. 1370 come modificato dal R.D. 20 novembre 1941, n. 1425 (Scuole di Composizione polifonica vocale, Musica corale e direzione di coro);
- IV. C.M. 5 luglio 1969, prot. 9545 (Ispettorato Istruzione artistica) nella parte relativa all'ordinamento del corso di Clavicembalo;
- V. D.I. 22 luglio 1980 (Scuola di Chitarra);
- VI. D.I. 15 novembre 1983 (Scuola di Percussioni);
- VII. D.I. 8 febbraio 1984 (Scuola di Sassofono);
- VIII. D.M. 31 gennaio 1985 (Scuola Sperimentale di Composizione);
- IX. D.I. 26 febbraio 1987 (Corso di Solfeggio per percussioni);
- X. D.M. 13 aprile 1992 come modificato e integrato dal D.M. 24 settembre 1994 (Scuole di Tuba, Didattica della musica, Musica elettronica, Jazz, Prepolifonia, Musica vocale da camera, Flauto dolce, Viola da gamba, Fisarmonica, Liuto, Mandolino);
- XI. O.M. permanente 28 marzo 1985 "Iscrizioni, scrutini ed esami nei Conservatori di Musica, nelle Accademie di Belle Arti e nelle Accademie Nazionali d'Arte Drammatica e di Danza".